## Normativa di protezione civile

## Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore Regione Abruzzo

27 febbraio 2020

Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della regione Abruzzo, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

• Testo integrale

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COORDINATORE INTERVENTI AI SENSI DELL'OCDPC N. 630/2020

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTO l'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019 con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – "Protezione Civile" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630/2020, che dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in rassegna anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 3, della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 il quale prevede che le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020 e n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020, recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 7 febbraio 2020 con cui il Segretario generale del Ministero della salute è stato nominato Soggetto attuatore al fine di garantire la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero della salute necessi al superamento del contesto emergenziale in rassegna, nonché il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 18 febbraio 2020 recante integrazione dei compiti e delle funzioni del medesimo soggetto attuatore;

VISTE le ordinanze contingibili ed urgenti del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e del 21 febbraio 2020;

CONSIDERATA la necessità di garantire la tempestiva attuazione sul territorio delle misure necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale in atto al fine di salvaguardare l'incolumità della popolazione, avvalendosi di soggetti attuatori;

SENTITO il Presidente della Regione Abruzzo;

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano

**DISPONE** 

## Articolo 1

- 1. Al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Abruzzo competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza indicata in premessa, il Presidente della Regione Abruzzo è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
- 2. Il Soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento della Protezione civile attivata per la gestione dell'emergenza di cui in premessa, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive disposizioni

emergenziali.

- 3. Il Soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonchè della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza.
- 4. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito dei compiti istituzionali e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 2

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle somme autorizzate.

Roma, 27 febbraio 2020

Angelo Borrelli